

(N. 1087)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **AMIGONI, SPAGNOLLI, CANEVARI, PEZZINI, PIECHELE, CENINI ARTIACO, TABUCCHI e DE LUCA Angelo**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1955

Modifiche degli articoli 6 e 12 della legge 9 agosto 1954, n. 640, concernente provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 640 concernente « Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane », che costituisce un provvedimento di particolare rilievo dell'azione governativa, è indubbiamente uno strumento assai valido per la soluzione del problema delle abitazioni malsane ed improprie.

A complemento ed integrazione dell'ingente programma di lavori previsti per la costruzione di alloggi per gli abitanti di grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani e simili, il Ministero dei lavori pubblici è stato autorizzato a costruire nell'ambito delle nuove borgate degli edifici aventi carattere sociale, come scuole, asili, chiese, ricreatori e simili.

Tuttavia recenti esperienze e studi approfonditi hanno dimostrato che i fondi destinati dall'articolo 12 della legge sono insufficienti per dotare i nuclei residenziali delle attrezzature che possano consentire il raggiungimento di un livello di vita normale.

È apparso pertanto opportuno aumentare i fondi che il Ministero può destinare a questi scopi, variando la percentuale indicata nell'articolo 12.

In base alla recente esperienza è pure apparsa la necessità che gli Enti gestori prevedano un servizio di assistenza sociale, inteso a curare l'educazione all'uso degli alloggi e l'inserimento delle famiglie nell'ambiente economico e sociale della comunità.

È da rilevare che, ove tale servizio è stato sperimentato, i risultati sono stati positivi, anche agli effetti della riduzione delle spese di manutenzione.

Perchè la creazione di questo servizio non gravi sui fondi destinati alle costruzioni, si è ritenuto che l'onere finanziario dei servizi sociali debba gravare sul gettito dei canoni d'uso.

A questo scopo si propone l'aggiunta di un nuovo comma all'articolo 6 della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo il secondo comma dell'articolo 6 della legge 9 agosto 1954, n. 640, è aggiunto il seguente comma :

« Gli Enti gestori, possono essere autorizzati dal Ministero dell'interno di concerto col Ministero dei lavori pubblici ad esercitare funzioni di assistenza sociale in favore dei locatari e degli assegnatari di cui all'articolo 7: l'onere relativo graverà sul gettito dei corrispettivi dovuti dai locatari e assegnatari predetti ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 9 agosto 1954, n. 640, è sostituito dal seguente :

« La spesa per la costruzione di tali edifici non potrà superare il 3 per cento dei fondi di cui all'articolo 18 ».